

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

DECISIONE N. 15 DEL 18.5.1985

TESTO UNIFICATO "NORME IN MATERIA DI DELEGA DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA SULLO STATO DELLE AUTONOMIE LOCALI"

P.d.L. Troccoli, Conte, Abbati, Borgia, Bortone, Monfredi,
Martellotta: "Norme in materia di partecipazione degli Enti
Locali alla programmazione regionale e di deleghe agli Enti
subregionali";

P.d.L. Rossi, Castellaneta, Vessia, Somma, Fortunato, Bellifemi-
ne "Norme per il coordinamento istituzionale della Regione,
delle Province e dei Comuni e per la disciplina del procedimento
di programmazione nella Regione Puglia" (artt. 18, 20, 21,
22).

Relatore: Avv. Francesco Troccoli

TESTO UNIFICATO "Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica sullo stato delle Autonomie Locali"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la proposta di legge presentata dal sottoscritto e da altri colleghi, aveva originariamente come contenuto un assieme di norme che complessivamente si rivolgevano alla realtà delle Autonomie locali sulle tre direttrici seguenti:

- a) norme sulla costituzione del Comitato d'Intesa delle autonomie (artt. da 1 a 6);
- b) norme di principio sulla delega agli enti locali (artt. da 7 a 12);
- c) alcune disposizioni finali che prevedevano un rapporto annuale sullo stato delle autonomie locali e la creazione di un sistema informativo (artt. da 13 a 15).

La I Commissione ha ritenuto, all'unanimità, di stralciare la prima parte dell'articolato proposto, perchè la materia risultava già compiutamente (e del resto di termini pressochè identici) disciplinata in un testo unificato della proposta di legge Calvario e di alcuni articoli della proposta di legge Rossi, già in precedenza licenziato dalla stessa Commissione, sempre con voto unanime.

Il testo proposto è stato conseguentemente rielaborato ed emendato ed attualmente si limita ai due ultimi gruppi di norme.

La I Commissione ha inoltre deciso di unificare il predetto testo con alcuni articoli della proposta di legge Rossi e altri sul procedimento di programmazione.

Parte centrale della presente proposta unificata è quella riguardante la normativa di principio sulle deleghe (Titolo I).

La proposta tiene conto della precisa previsione statutaria a tale riguardo e contiene una serie di direttive per l'attribuzione delle deleghe agli enti locali.

Infatti la delega e sub-delega di funzioni deve essere disposta in modo da integrare le competenze delegate con quelle proprie degli enti locali, al fine di dare vita ad una assunzione organica ed armonica delle funzioni.

Materie di competenza: Programmazione - Bilancio - Finanze - Tributi - Statuto Regione Puglia ed altre materie istituzionali

Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

In secondo luogo si assumono i settori organici di attribuzione in relazione alla previsione del D.P.R. 616/1977 cui si attribuisce, per questo aspetto, operatività immediata. Si prevede, quindi, un termine, che risulterà assai impegnativo per la prossima legislatura, di diciotto mesi per adeguare la legislazione regionale vigente e per conferire le deleghe.

Si disciplinano inoltre alcune modalità della attribuzione delle deleghe ad enti singoli o a più enti, e le norme sulla revoca e sui poteri sostitutivi.

Gli articoli 3 e 4 contengono ulteriori dettagli sul conferimento delle deleghe, con riferimento all'esercizio associato delle funzioni delegate ed all'attribuzione delle risorse finanziarie e del personale.

Il Titolo II del testo unificato introduce alcune importanti norme, senza dubbio per la prima volta organizzate sistematicamente nella nostra Regione, riguardanti l'impianto di un sistema informativo e di verifica, in relazione ai rapporti fra la Regione e gli Enti Locali.

In particolare si prevede l'approvazione annuale da parte del Consiglio regionale di un rapporto sullo stato del sistema autonomistico regionale e l'attivazione, da effettuarsi con apposite norme di legge, di un sistema informativo che sia in grado di favorire il concorso diretto e autonomo di Comuni e Province.

Il Titolo III del testo unificato, infine, nel prevedere il termine di dodici mesi per la presentazione di un disegno di legge di modifica delle norme regionali attualmente vigenti in materia di procedure della programmazione e di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, si dà carico dei contenuti di alcune proposte di legge in materia istituzionale presentate nell'ultimo scorcio di questa legislatura dal collega Calvario, dai colleghi del gruppo comunista e da quelli del gruppo missino.

La I Commissione ha espresso sul presente provvedimento parere favorevole ad unanimità di voti dei Commissari e pertanto lo si propone all'approvazione dell'Assemblea.

(Avv. Francesco Troccoli)

Consiglio Regionale
della Puglia

I. Commissione Consiliare Permanente
Affari Locali e Programmazione

4

I. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.15 del 18.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 18.3.1985 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 13.3.1985 - 11.2.1985

P.d.L. Troccoli ed altri "Norme in materia di partecipazione degli Enti Locali alla programmazione regionale e di deleghe agli Enti subregionali";

P.d.L. Rossi ed altri "Norme per il coordinamento istituzionale della Regione, delle Province e dei Comuni e per la disciplina del procedimento di programmazione nella Regione Puglia" (artt.18, 20, 21, 22).

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Morea, Colasanto, Rossi, Troccoli, Bellifemine, Lia.

contrari:

di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Troccoli

Almy

Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

T I T O L O I

(Norme sulla delega di funzioni amministrative)

Art. 1 - (generalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art.118 della Costituzione e degli articoli 19 e 64 del proprio Statuto, esercita le funzioni amministrative di competenza delegandole agli Enti Locali, secondo i criteri di cui ai la presente legge.

2. La delega e subdelega di funzioni amministrative regionali è disposta, conformemente agli indirizzi della programmazione generale e settoriale, in base a criteri di integrazione per settori organici con le funzioni di competenza propria degli Enti Locali o ad essi attribuite da leggi dello Stato ai sensi dell'art.118, I comma della Costituzione.

3. La Regione assume la definizione dei settori organici di cui allo art.3 del D.P.R. 24/7/1977 n.616 e nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) provvede alla individuazione delle funzioni da esercitare direttamente e di quelle da delegare per settori organici;
- b) effettua una revisione della propria legislazione attribuendo a Comuni e Province le funzioni amministrative individuate.

1. Amm.

Consiglio Regionale della Puglia

6

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 2 - (Norme particolari)

1. Le leggi regionali attribuiscono alle Province le sole funzioni che si profilano strumentali per l'esercizio di attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.

2. La delega o subdelega può essere conferita anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.

3. La determinazione ed il conferimento delle deleghe non possono essere disposte in sede di approvazione di provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.

4. La delega può essere revocata, tanto in via generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo.

5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.

7. Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega.

8. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Le norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del Comitato d'Intesa Regione-Enti Locali. Le norme predette sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 AUMY

**Consiglio Regionale
della Puglia**

7

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 3 - (Esercizio associato delle funzioni delegate).

1. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni delegate prevedendo, tra l'altro, specifici incentivi anche di natura finanziaria.

2. Le scelte organizzative inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate e la determinazione degli ambiti territoriali di esercizio sono effettuate dagli enti delegati stessi nel quadro degli indirizzi adottati in sede di definizione della programmazione regionale.

3 Amm

**Consiglio Regionale
della Puglia**

8

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 4 - (Assegnazione di finanziamenti e personale)

1. La Regione garantisce l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate assegnando agli enti interessati, contestualmente agli atti di conferimento delle funzioni, i mezzi finanziari e il personale occorrenti. Gli uffici, gli enti e le aziende regionali assicurano, a richiesta, l'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. In allegato ai bilanci regionali di previsione è fornita dimostrazione riassuntiva delle spese da effettuarsi da parte degli enti nello svolgimento delle funzioni loro delegate.

3. In allegato ai rendiconti della Regione è esposto un conto esplicitivo delle spese effettuate da parte degli enti nell'esercizio delle funzioni delegate.

H. Amm

T I T O L O I I

(Norme sul sistema informativo e di verifica)

Art. 5 - (Rapporto sullo stato delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio regionale approva annualmente un rapporto sullo stato delle Autonomie locali.

2. Il rapporto tratta in particolare i seguenti argomenti:

- a) andamento della spesa pubblica locale, regionale e subregionale;
- b) funzionamento dei pubblici servizi;
- c) funzionamento degli apparati e delle strutture;
- d) attività degli Enti e Organismi strumentali promossi sia dalla Regione che da Comuni e Province;
- e) stato di attuazione dei processi di programmazione, associazionismo e delega delle funzioni amministrative;
- f) risultati relativi all'applicazione di metodologie di controllo di gestione sull'attività della Regione e degli Enti locali;
- g) attività svolta dagli organi di controllo di cui alla legge regionale 21/1/1972 n.2 e successive modificazioni;
- h) stato di attuazione del sistema informativo.

3. Il rapporto di cui sopra è trasmesso al Consiglio regionale in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione pluriennale e annuale della Regione.

4. I materiali conoscitivi di cui ai punti da a) ad e) sono elaborati a cura della Giunta regionale tramite i propri servizi burocratici.

5. I materiali conoscitivi di cui ai punti da f) ad h) sono elaborati a cura dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tramite i servizi burocratici del Consiglio.

6. Ai fini della presente legge per controllo di gestione si intende:

- l'analisi dell'uso delle risorse attivate dalla Regione per interventi esterni, concernenti sia i trasferimenti a soggetti pubblici e privati, sia l'erogazione di servizi, sia le iniziative dirette;
- l'analisi dell'impiego delle risorse attivate dalla Regione per il proprio funzionamento interno;
- l'analisi di fattibilità e di implementazione dei programmi legislativi approvati dal Consiglio regionale.

5 Army

Consiglio Regionale della Puglia

60

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 6 - (Sistema informativo)

1. La Regione con apposite norme di legge disciplina, ai fini del processo di programmazione, l'impianto di un sistema informativo articolato regionalmente, che fra l'altro consenta il confronto con caratteri di omogeneità dei dati conoscitivi provenienti dai vari livelli istituzionali.

2. Il sistema informativo deve, fra l'altro, essere coerente con i seguenti principi:

- a) riconoscimento del diritto dei soggetti pubblici e privati all'accesso alle informazioni, eccezione fatta per quelle riguardanti la identificazione nominativa delle fonti qualora i relativi dati siano stati raccolti con il vincolo di riservatezza;
- b) riconoscimento del concorso diretto e autonomo dei vari livelli istituzionali alla realizzazione, gestione e utilizzazione del sistema, con speciale attenzione per il concorso dei Comuni e delle Province.

6 Army

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

//

T I T O L O III

(Norme finali)

Art. 7 - (Revisione delle procedure della programmazione)

1. Al fine di conseguire una costante verifica dell'efficienza ed efficacia del procedimento programmatorio e della delegazione amministrativa nei confronti degli Enti locali, la Regione promuove l'esame sistematico dei rapporti intercorrenti con gli Enti locali medesimi e dello stato di esecuzione dei programmi e delle funzioni delegate.

2. Per attuare il principio di cui al precedente comma, la Giunta regionale presenta entro dodici mesi dell'entrata in vigore della presente legge apposito progetto di modifica dell'attuale legislazione regionale sulle procedure di programmazione e sul Comitato Tecnico-Scientifico.

7 Army